

N. 9519 di repertorio

N. 3174 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici nel mese di ottobre il giorno trentuno

- 31 ottobre 2013 -

in Brescia presso la "Sala della Loggetta" in Piazza della Loggia n. 4, al piano primo, alle ore 12.45 - dodici e quarantacinque, io sottoscritta Camilla Barzellotti notaio in Castenedolo (Bs), iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

redigo il verbale dell'assemblea straordinaria

della società **"SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A." in sigla "S.S.B.T. S.P.A."** con sede in Brescia, via Giuseppe Di Vittorio n. 17, numero d'iscrizione al Registro Imprese di Brescia e codice fiscale 02235770241, REA BS-458947, capitale sociale euro 13.190.476,00 i.v., alla quale assisto - al fine appunto di redigerne il verbale - su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione REDAELLI FABRIZIO nato a Milano il 29 gennaio 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Brescia, via Giuseppe Di Vittorio n. 17, cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo.

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto che ha assunto la presidenza dell'assemblea, che si tiene in seconda convocazione, Fabrizio Redaelli il quale

ha dichiarato di aver accertato e constatato

e quindi fa constare

- * che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano MF - Milano Finanza del 28 settembre 2013;
- * che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998;
- * che l'ordine del giorno prevede che l'assemblea odierna deliberi sulle seguenti materie:

Parte ordinaria:

omissis

Parte straordinaria:

1. Proposta di deliberare la modifica degli articoli 8 e 9 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- * che non sono state poste preventivamente domande sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-*ter* del d. lgs. 58/1998;
- * che il capitale sociale di Euro 13.190.476,00 interamente versato è suddiviso in 138.500.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- * che è stata effettuata, e sarà fatta per chi interverrà successivamente, la verifica della legittimazione all'intervento e della rispondenza delle deleghe alla vigente normativa;

- * che la società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob, di Borsa Italiana e del pubblico gli adempimenti informativi ai sensi di legge;
- * che le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno all'assemblea ordinaria e straordinaria, sono state depositate nei termini presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., pubblicate in una apposita sezione del sito Internet della Società ed sono state distribuite agli intervenuti;
- * che la documentazione di cui sopra è stata altresì inviata agli azionisti che ne hanno fatta tempestiva richiesta;
- * che l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 30 ottobre 2013 è andata deserta, come risulta dal verbale all'uopo redatto e agli atti della società;
- * che l'assemblea per la parte ordinaria si è regolarmente tenuta in seconda convocazione ed è stata chiusa alle ore 12.40 ed è stata oggetto di separata verbalizzazione, agli atti della società;
- * che dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri: Barbara Adami Lami, Mara Anna Rita Caverni, Giovanni Tampalini e Michele Russo;
risultano invece assenti giustificati tutti gli altri Consiglieri;
- * che del Collegio Sindacale, sono presenti gli Effettivi: Ornella Archetti - Presidente, Antonio Campanini e Valter Conca;
- * che per effetto di acquisti autorizzati con delibera assunta dall'assemblea ordinaria dei soci del 25 gennaio 2011, la società, alla data odierna, detiene n. 4.148.163 azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, che sono state incluse nel calcolo del *quorum* costitutivo e per le deliberazioni della presente assemblea ma il cui diritto di voto, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, è sospeso;
- * che alla società non risultano in essere patti parasociali previsti dall'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998;
- * che in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998, nonché da altre informazioni a disposizione della società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:
Screen Group S.p.a. 30,182% n. 41.802.289 azioni
Finext S.r.l. 12,071% n. 16.718.455 azioni
Goldfinger International Fund Ltd 2,170% n. 3.000.000 azioni
S.S.B.T. S.p.a. 2,995% n. 4.148.163 azioni proprie;
- * che è pervenuta delega di voto a Spafid S.p.A., quale

Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 *undecies* T.U.F., da parte del solo azionista Sig. Michele Caponio, per n. 30.000 azioni;

* che l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è costituita e delibera con le seguenti maggioranze:

- quorum costitutivo = oltre un terzo del capitale con diritto di voto;

- quorum deliberativo = la maggioranza di due terzi del capitale presente o rappresentato in Assemblea;

* che sono presenti n. 15 (quindici) aventi diritto, partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, portatori di complessive n. 62.195.858 azioni ordinarie, aventi diritto al voto, rappresentative del 44,907% del capitale;

e dichiara, pertanto, l'assemblea regolarmente costituita in sede straordinaria in seconda convocazione ed atta a deliberare sull'unico argomento all'ordine del giorno

"Proposta di deliberare la modifica degli articoli 8 e 9 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.",

proposta chiaramente esposta nella Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione e di cui per unanime consenso dei presenti viene omessa la lettura ed illustrazione passandosi direttamente alla discussione. Interviene il socio Avv. Attilio Franchi, in proprio e quale rappresentante di altro socio, a sottolineare che sarebbe opportuno deliberare distintamente le modifiche all'art. 8 da quelle all'art. 9, precisando che non sono state fornite spiegazioni in merito ai tempi più lunghi che il Consiglio vorrebbe riservarsi per l'approvazione del bilancio annuale; osserva che la situazione florida del passato consentiva il rispetto dei termini, non si capisce, quindi, come mai si richiedano tempi più lunghi nel caso concreto.

Si chiede se sia interesse della società e dei soci vista la criticità dei conti. Non si ravvisa, a suo parere, un beneficio in ciò per i creditori e i soci visto che una ritardata informazione sul bilancio potrebbe pregiudicarne gli interessi.

Nessuno si oppone alla proposta procedurale dell'Avv. Attilio Franchi che è quindi approvata all'unanimità.

Non vi sono altri interventi, quindi il Presidente mette in votazione la proposta di modifica all'articolo 8 dello statuto sociale come segue:

"L'Assemblea degli azionisti di Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A.,

i. esaminata la relazione degli amministratori e le proposte ivi contenute;

ii. condivise le motivazioni di tale proposta

delibera:

1. di modificare l'articolo 8 dello Statuto sociale come segue:

"L'Assemblea è convocata a norma di legge dall'organo

amministrativo della Società nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa - anche regolamentare - vigente. L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet della società e con le altre modalità prescritte dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta applicabile. Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, per iscritto nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Di tali integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".

La proposta viene approvata all'unanimità dei voti per alzata di mano, nessun astenuto, nessun contrario.

Prima di mettere in votazione la proposta di modifica dell'art. 9 dello Statuto il Presidente replica brevemente all'intervento dell'Avv. Attilio Franchi, evidenziando che la società mensilmente fornisce informativa al pubblico in quanto società attualmente in "black list"; sottolinea poi che la facoltà che si intende prevedere statutariamente non è appunto che una facoltà di cui il Consiglio caso per caso potrà o meno avvalersi in presenza di valide ragioni.

Domando a questo punto se qualche Azionista intenda replicare. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente, invariate le presenze in sala, mette in votazione quanto segue:

"L'Assemblea degli azionisti di Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A.,

i. esaminata la relazione degli amministratori e le proposte ivi contenute;

ii. condivise le motivazioni di tale proposta

delibera:

2. di modificare l'articolo 9 dello Statuto sociale come segue:

"L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti di legge, l'Assemblea può essere

convocata nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata ai sensi di legge.";

3. di conferire agli amministratori ogni potere per curare le formalità e gli adempimenti necessari per l'esatta esecuzione delle presenti delibere."

La delibera viene approvata per alzata di mano con voto favorevole del 67,847% del capitale sociale rappresentato in assemblea per n. 42.198.088 azioni, essendo contrari i soci Bargauan, Pelizzari, Gramazio e Franchi in proprio e per i rispettivi deleganti complessivamente portatori di n. 19.997.770 azioni pari al 32,153% del capitale sociale rappresentato in assemblea, nessun astenuto.

Non essendovi altre materie da deliberare, il Presidente mi consegna i report delle presenze e il testo aggiornato dello statuto sociale - che allego al presente verbale sotto le lettere "A", "B" e "C" - e, dopo aver ringraziato gli intervenuti dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore 12.54 - dodici e cinquantaquattro.

Io notaio ho redatto il presente verbale, letto ed approvato, scritto con mezzi elettronici da me notaio personalmente e lo sottoscrivo qui in calce, a margine dell'altro foglio e sugli allegati.

Scritto su cinque facciate di due fogli sin qui.

F.to Camilla Barzellotti

*straordinaria
presenza mi 20
più variate*

Comunicazione n. 2
ore: 12:12

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 31 ottobre 2013

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 15 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 62.195.858 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 44,907 % di n. 138.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 10

Lo. llo. Basello



Allegato A" dell'atto 9519/3174 Oli Rep.

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 31 ottobre 2013

Punto 1 all'ordine del giorno (art. 9) - parte straordinaria

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

art 9

Totale azioni presenti alla votazione **62.195.858**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
42.198.088	19.997.770		
67,847%	32,153%		
Totale % sui presenti			100,000%

Luigi Barzello



STATUTO

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A.

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1)

E' costituita una società per azioni denominata "SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A." (in sigla S.S.B.T. S.P.A.).

Articolo 2)

La Società ha sede legale in Brescia. Nelle forme di legge la Società potrà:

- (a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero;
- (b) trasferire altrove la sede sociale.

Articolo 3)

La durata della Società è fissata a tutto il 30 (trenta) settembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

OGGETTO

Articolo 4)

La Società ha per oggetto sociale:

- (a) costruzione di impianti ed apparati televisivi, radiofonici e per la trasmissione dati, ricetrasmittenti, apparecchiature elettroniche in genere ed affini, nonché la gestione, la manutenzione e la compravendita, anche con mezzi informatici e tematici (internet) degli impianti e delle apparecchiature sopra descritte e di quelle di misura e controllo;
- (b) l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni o interessenze in altre società, imprese o altre entità, anche con sede all'estero, operanti nel settore di cui sopra o altrimenti aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;
- (c) la prestazione a tali società di assistenza e coordinamento tecnici e/o finanziari e di servizi in genere. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società inoltre può:
 - (i) svolgere servizi ed effettuare operazioni commerciali, industriali e immobiliari; e
 - (ii) svolgere attività finanziarie e prestare garanzie di qualsiasi natura a fronte di debiti e obbligazioni sociali o di terzi, nell'interesse della società e di società controllate e collegate o di terzi, anche a favore di banche o istituti di credito.

Le attività di cui al punto (b), al punto (c) e al punto (ii) non possono essere effettuate nei confronti del pubblico, e quelle di cui al punto (ii) non possono essere effettuate in via prevalente ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ma solo in via meramente strumentale

al conseguimento dell'oggetto sociale. Con riferimento alle attività finanziarie, restano in ogni caso espressamente escluse la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - SOCI

Articolo 5)

Il capitale sociale è di Euro 13.190.476,00 (tredicimilionicentonovantamila-quattrocentosettantasei/00) ed è suddiviso in n. 138.500.000 (centotrentottomilioni-cinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea può delegare nei limiti di legge al Consiglio di Amministrazione i poteri di cui all'articolo 2443 del codice civile.

Articolo 6)

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7)

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.

Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della Società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEE

Articolo 8)

L'Assemblea è convocata a norma di legge dall'organo amministrativo della Società nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa - anche regolamentare - vigente. L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet della società e con le altre modalità prescritte dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta applicabile. Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, per iscritto nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Di tali integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 9)

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ricorrendone i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

Articolo 10)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali gli intermediari incaricati della tenuta dei conti abbiamo fatto pervenire alla Società la comunicazione, in conformità alla normativa applicabile.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ovvero conferita in via elettronica in conformità alle disposizioni regolamentari, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di convocazione. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

Articolo 11)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, da altra persona scelta dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio, designato dall'Assemblea, ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della

costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario e redatto ai sensi di legge.

Articolo 12)

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modificazioni del presente statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di (5) cinque a un massimo 12 (dodici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Salva diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda una minore durata, gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere non azionisti e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 14)

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo con l'eventuale menzione, accanto al candidato di riferimento, dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, anche ai fini del rispetto della vigente normativa.

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo,

neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la percentuale del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. L'apposita certificazione dell'intermediario attestante la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste stesse, purché entro il termine perentorio per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un socio, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile), ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Non saranno accettati liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra si considera come non

presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa. In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea

delibererà con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice-Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

(a) il consiglio di amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, o, comunque, quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare il criterio sopra disciplinato, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'assemblea, sempre con le maggioranze di legge.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e successivamente l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 15)

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio può nominare uno o più Vice Presidenti, come pure uno o più Amministratori Delegati, che avranno anche funzioni vicarie del Presidente.

Articolo 16)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale.

Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da

un Amministratore Delegato, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, da spedire, con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (anche a mezzo telefax) almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per telegramma o via telefax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 17)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 18)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 19)

Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.

Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 bis

quale richiamato nell'articolo 2506 *ter* del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 20)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato Esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 che precedono.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori *ad negozia*, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Gli organi delegati, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 21)

La rappresentanza e la firma sociale, salve le deleghe conferite in base al precedente articolo 20, spettano al Presidente e, ove nominati, al Vice Presidente ed a ciascuno degli Amministratori Delegati anche in via disgiuntiva tra loro, a seconda di quanto sia deciso dal Consiglio di Amministrazione che procede alla loro nomina e che determina

i loro poteri e le loro attribuzioni.

Articolo 22)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo spetterà il compenso determinato dall'Assemblea.

Inoltre, agli Amministratori investiti di particolari cariche spetteranno i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23)

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati a norma di legge. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.

I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le seguenti modalità.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la percentuale del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria prevista per la Società dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata

a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale.

L'apposita certificazione dell'intermediario attestante la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste stesse, purché entro il termine perentorio per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un socio, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile), ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Non saranno accettati liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare vigente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati alla carica di sindaco effettivo e un numero (arrotondato all'eccesso) alla carica di sindaco supplente almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla disciplina regolamentare vigente, con questi ultimi; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei

requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori i legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni e iscritti nell'apposito registro.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata.

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla seconda lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.,- nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci effettivi o supplenti per la reintegrazione del Collegio

Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Resta fermo che, in sede di sostituzione, la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 che precede.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio Sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.

Articolo 24)

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25)

L'esercizio sociale va dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno. Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, anche consolidato, ove applicabile, così come previsto dalla legge.

Articolo 26)

Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento al fondo di riserva legale del 5% (cinque per cento) del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea. Gli utili non riscossi si prescrivono a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui diverranno esigibili.

Articolo 27)

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari dotato dei requisiti di professionalità

stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per i sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esperibili con riferimento al rapporto di lavoro con la Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 28)

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Articolo 29)

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

F.to Camilla Barzellotti

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22,
COMMA 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.
BRESCIA, LI' 28 NOVEMBRE 2013

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007
MEDIANTE M.U.I.